

## **CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO** (parte normativa)

### **COMUNE DI TREVIGLIO (BG)**

**Via dei Mulini n. 10/20 e via F. Filzi n. 11/13**

**Manutenzione straordinaria involucro/impianti**

**finalizzata al risparmio energetico**

**COMMITTENTE:** ALER di Bergamo-Lecco-Sondrio

Febbraio 2016

## **P A R T E   P R I M A**

### ***DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI***

#### **CAPO I - NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO**

##### **Art.1 - Oggetto dell'appalto**

Il progetto di manutenzione straordinaria degli edifici di proprietà ALER situati a Treviglio (BG) in via Dei Mulini (n° civici 10-12-14-16-18-20, per complessivi n. 54 alloggi) ed in via F. Filzi (n° civici 11 – 13 – 15, per complessivi n. 54 alloggi) ha come scopo il contenimento dei consumi ai fini del risparmio energetico per il riscaldamento degli ambienti, nonché il miglioramento del confort igrotermico e la riduzione dei costi di manutenzione, attraverso la realizzazione di interventi sull'involucro e sugli impianti, il cui livello minimo qualitativo e prestazionale è quello indicato dal C.S.A. e da tutti gli elaborati progettuali, dei quali, unitamente a tutti gli allegati, l'appaltatore riconosce di avere presa completa ed esatta conoscenza

##### **Art.2 - Modo di appalto**

I lavori di cui al presente Capitolato Speciale vengono appaltati "a corpo" con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in conformità a quanto previsto dall'art. 83 del D.Lgs. 163/2006.

##### **Art.3 - Ammontare dell'appalto**

L'importo complessivo a base d'appalto (escluso I.V.A.), ammonta a **€ 1.243.240,17.=** così distinti:

- a) **€ 1.189.363,09** per l'esecuzione delle opere "a corpo" necessarie a dare l'opera perfettamente compiuta, soggetti a ribasso d'asta;
- b) **€ 53.877,08** per l'attuazione del piano di sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta.

Resta inteso che il ribasso offerto dall'appaltatore è implicitamente esteso anche all'elenco prezzi allegato; quest'ultimo verrà utilizzato esclusivamente per le eventuali varianti in corso d'opera.

##### **Art.4 - Opere escluse dall'appalto**

Restano escluse dall'appalto le seguenti opere, che la Stazione Appaltante si riserva di affidare ad altre Ditte, e ciò senza che l'appaltatore possa sollevare eccezioni o pretesa alcuna e richiedere speciali compensi:

- a) contributo per allacciamenti ai servizi pubblici;

##### **Art.5 - Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili**

Ai sensi dell'articolo 61 del Regolamento Generale sui lavori pubblici approvato con D.P.R. 05.10.2010 n.207 e in conformità all'allegato "A" al predetto regolamento, i lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere generali "OG1".

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 118 del D.Lgs. 163/2006 e degli articoli 107, 108 e 109 del Regolamento generale le parti di lavoro appartenenti alle categorie diverse da quella

prevalente, con i relativi importi, sono indicate nella sotto riportata tabella. Tali parti di lavoro, sono tutte scorporabili e, a scelta dell'Impresa, subappaltabili, alle condizioni di legge e del presente Capitolato Speciale, con i limiti e le prescrizioni di cui ai commi successivi.

	Lavori	Categoria ex all. A DPR n.207/2010		importo in €
1	Opere generali	Prevalente	OG1	492.934,76
2	Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi	Scorpor./subapp	OS6	471.258,60
3	Impianti termici e di condizionamento	Scorpor./subapp	OS28	273.259,95
4	Imp.ti elettrici, telef., ecc.	Scorporabili	OS30	5.786,86
<b>TOT. COMPLESSIVO LAVORI (compresi oneri sicurezza)</b>				<b>1.243.240,17</b>

Secondo quanto previsto dall'art.118 c.2 del Codice, i lavori appartenenti alla categoria OG1 sono subappaltabili nel limite massimo del 30%.

I lavori appartenenti a categorie specializzate elencate all'art.12 della L. 80/2014 diverse da quella prevalente, per il quale sia prescritta la "qualificazione obbligatoria", di importo superiore a € **150.000**, devono essere realizzati dall'appaltatore solo se in possesso dei requisiti di qualificazione per la relativa categoria; in caso contrario devono essere realizzati da un'impresa mandante qualora l'appaltatore sia un'associazione temporanea di tipo verticale, ovvero da un'impresa subappaltatrice qualora siano stati indicati come subappaltabili in sede di offerta; in ogni caso l'esecutore deve essere in possesso dei requisiti necessari; in mancanza di questi per una delle predette categorie, **l'appaltatore deve obbligatoriamente indicare in sede di gara i relativi lavori come subappaltabili, pena la non ammissione alla gara stessa.**

I lavori appartenenti alle categorie specializzate di cui al comma precedente, per il quale lo stesso art.12 non prescrive la "qualificazione obbligatoria" di importo superiore a €150.000, possono essere realizzati dall'appaltatore anche se questo non sia in possesso dei requisiti di qualificazione per la relativa categoria; possono altresì, a scelta dello stesso appaltatore, essere scorporati oppure subappaltati qualora siano stati indicati come subappaltabili in sede di offerta. I predetti lavori, con i relativi importi, sono individuati nella tabella sopra riportata.

I lavori per i quali vige l'obbligo di esecuzione da parte di installatori aventi i requisiti di cui al D.M. 22.01.2008 n.37, anche se di importo inferiore a € **150.000**, possono essere realizzati dall'appaltatore solo se in possesso dei predetti requisiti; in caso contrario essi devono essere eseguiti da un'impresa mandante qualora l'appaltatore sia un'A.T.I. di tipo verticale, ovvero da un'impresa subappaltatrice; l'esecutore deve comunque essere in possesso dei requisiti necessari. In ogni caso i predetti lavori **devono essere obbligatoriamente indicati come subappaltabili in sede di gara a pena di esclusione dalla stessa.** I predetti lavori, con i relativi importi, sono individuati con i numeri 3 e 4 nella tabella sopra riportata.

Fatto salvo quanto specificato al precedente comma, i lavori appartenenti a categorie generali o specializzate elencate nell'art.12 della L. 80/2014, diverse da quella prevalente, di importo non superiore a € **150.000**, possono essere realizzate dall'appaltatore anche se questi non sia in possesso dei requisiti di qualificazione per la relativa categoria; possono altresì, a scelta dell'appaltatore, essere scorporati per essere realizzati da un'impresa mandante ovvero da un'impresa subappaltatrice qualora siano stati indicati come subappaltabili in sede di offerta; in

quest'ultimo caso l'impresa subappaltatrice deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 90 del D.P.R. n. 207/2010.

#### **Art.6 - Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili**

I gruppi di lavorazioni omogenee di cui all'art. 132, comma 3, del D.Lgs 163/2006, all'art. 43, commi 6, 7 e 8 del Regolamento generale d'appalto sono quelli indicati all'art. 16 (pagamenti) del presente Capitolato Speciale.

#### **Art.7 - Osservanza di leggi, regolamenti, capitolati**

Per tutto quanto non sia in opposizione con le condizioni del presente Capitolato e suoi allegati, l'esecuzione delle opere in appalto è soggetta alla osservanza di:

- Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163, s.m.i.;
- D.P.R. 05.10.2010 n. 207 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del decreto legislativo 12.04.2006 n.163 s.m.i.;
- Capitolato Generale di appalto per le opere di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici approvato con D.M. 19 aprile 2000 n. 145, per la parte non abrogata;
- Regolamento Edilizio del Comune di Treviglio, normativa urbanistica locale vigente, regolamento di igiene locale;
- Normativa antincendio vigente;
- D.Lgs 276/2003 e s.m.i.
- Decreto Legislativo n. 81 del 09 aprile 2008

### **CAPO II - DISCIPLINA CONTRATTUALE**

#### **Art.8 - Documenti che fanno parte del contratto**

Fanno parte integrante del contratto di appalto oltre al presente Capitolato Speciale:

- a)** il Capitolato Generale di cui al precedente art. 7;
- b)** il progetto architettonico;
- c)** il progetto degli impianti meccanici;
- d)** il progetto dell'impianto elettrico;
- e)** l'elenco prezzi unitari allegato alla documentazione di gara;
- f)** il piano della sicurezza e coordinamento;
- g)** il piano operativo di sicurezza;
- h)** il cronoprogramma dei lavori;

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati, da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza della Legge, del Regolamento, e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici e di incondizionata loro accettazione.

In particolare l'appaltatore, all'atto della firma del contratto dovrà specificatamente accettare per iscritto, a norma degli artt.1341 e 1342 del C.C., le clausole tutte contenute nelle suddette disposizioni di legge e regolamenti e nel presente Capitolato.

**In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto si riterrà valida la soluzione più favorevole per la Stazione Appaltante.**

---

### **Art.9 - Rappresentante dell'appaltatore e domicilio**

L'appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e ai modi di cui all'art. 2 del Capitolato Generale d'appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

L'appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'art. 3 del Capitolato Generale d'appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.

Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o della persona di cui al comma 2, deve essere tempestivamente comunicata alla Stazione Appaltante.

### **Art.10 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione**

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza ed accettazione dei materiali e componenti.

Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano rispettivamente gli articoli 157 del D.P.R. 207/2010, artt. 16 e 17 del Capitolato Generale d'appalto.

## **CAPO III - TERMINI PER L'ESECUZIONE**

### **Art.11 - Consegna dei lavori**

Le opere in appalto verranno consegnate dopo intervenuta la stipula del contratto.

Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione Appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento dei lavori, l'aggiudicatario è escluso dalla partecipazione.

L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa Edile se dovuta. All'emissione di ogni S.A.L. la Stazione Appaltante procederà alla richiesta del D.U.R.C. sia per l'appaltatore che per le eventuali imprese subappaltatrici.

### **Art.12 - Tempo utile per l'ultimazione dei lavori – penale per il ritardo**

Il tempo utile per dare ultimati tutti ed in perfetta condizione di uso i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni 270 (duecentosettanta) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna.

La penale per il ritardo di cui all'art. 145 c.3 del D.P.R. 207/2010, salvo il diritto dell'Appaltante al risarcimento degli eventuali maggiori danni, è fissata nella misura dello 0,03 per cento (zero virgola zero tre per cento) dell'importo contrattuale dei lavori, per ogni giorno di ritardo nell'ultimazione dei lavori.

Inoltre l'appaltatore è tenuto a rimborsare le spese per la direzione, assistenza e sorveglianza, occorse per il maggior tempo della esecuzione, in ragione del 10 per cento della penale di cui sopra. Qualora, ai sensi del summenzionato art.145 c.3, i ritardi siano tali da comportare una

---

penale di importo superiore al 10% dell'importo netto contrattuale, trova applicazione l'art. 136 del D.Lgs. 163/2006, in materia di risoluzione del contratto.

A giustificazione del ritardo nell'ultimazione dei lavori l'appaltatore non potrà mai attribuirne la causa, in tutto od in parte, ad altre ditte o imprese che provvedano, per conto della Stazione Appaltante ad altri lavori o forniture, se l'appaltatore non avrà denunciato tempestivamente e per iscritto alla Stazione Appaltante il ritardo di queste Ditte od Imprese ascrivibile, affinché la Stazione Appaltante stessa possa farne regolare contestazione.

### **Art.13 - Sospensioni e proroghe**

Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatiche od altre circostanze speciali impediscano in via temporanea il regolare svolgimento a regola d'arte dei lavori, la direzione dei lavori, d'ufficio o su segnalazione dell'appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori, redigendo apposito verbale. Sono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'art. 132 comma 1, lettera a), b) e c) e d) del decreto legislativo 163/2006.

Si applicano gli artt. 158, 159 e 160 del Regolamento Generale.

L'appaltatore, qualora per causa ad esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati, può chiedere con domanda motivata, proroghe che, se riconosciute giustificate, sono concesse dalla direzione dei lavori, sempre che le domande pervengano prima della scadenza del termine anzidetto.

### **Art.14 - Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma**

Prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori un proprio programma esecutivo dei lavori stessi, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento, deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata, il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.

Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione Appaltante, mediante ordini di servizio, ogni qualvolta sia necessario alla migliore esecuzione dei lavori.

I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione Appaltante e integrante il progetto esecutivo; tale programma può essere modificato dalla Stazione Appaltante qualora sia necessario ai fini della migliore esecuzione dei lavori.

### **Art.15 - Inderogabilità dei termini di esecuzione**

Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

- l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;

- gli accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per l'esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;

- il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, sondaggi, analisi ed altre prove assimilabili;
- il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal Capitolato Speciale d'appalto;
- le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari ed altri incaricati;
- le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore ed il proprio personale dipendente.

#### **CAPO IV - DISCIPLINA ECONOMICA**

##### **Art.16 - Pagamenti**

Ai sensi di quanto previsto dall'art.26-ter della Legge n.98 del 09.08.2013 e art. 8 c. 3bis della Legge n.11 del 27.02.2015, è riconosciuta all'appaltatore l'anticipazione pari al 20% dell'importo contrattuale.

L'anticipazione verrà corrisposta entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa.

L'appaltatore avrà diritto al pagamento in acconto con cadenza bimestrale decorrenti dalla data di inizio lavori..

Per la determinazione dell'importo di ciascuna rata di acconto si farà riferimento alle seguenti aliquote di incidenza sull'importo a forfait globale per l'esecuzione dei lavori (art. 3 lettera a), valide ai soli fini della erogazione degli acconti:

##### **LAVORI A FORFAIT**

Percentuale e categoria d'opera

##### **Treviglio Via Filzi**

n° ord.	Descrizione	% di c.s.a
1	Cappotto quinte C.A. + rasante a cappotto per p.terra + pluviali	29,91
2	Isolamento sottotetto	4,35
3	Sostituzione serramenti	43,39
4	Contabilizzazione del calore ed opere affini	18,97
5	Costi specifici della sicurezza	3,31
6	Consegna dichiarazione di conformità impianto di contabilizzazione	0,05
7	Constatata effettiva ultimazione di tutte le opere appaltate a forfait	0,02

---

<b>Totale €578.320,68.= (compresi oneri della sicurezza)</b>	<b>100,00</b>
--------------------------------------------------------------	---------------

##### **Treviglio Via dei Mulini**

1	Cappotto quinte C.A. + rasante a cappotto per p.terra	17,32
2	Isolamento sottotetto	8,10
3	Sostituzione serramenti	41,94
4	Contabilizzazione del calore e opere affini	14,23

5	Ristrutturazione della centrale termica	14,14
6	Rifacimento canna fumaria centrale termica	1,61
7	Impianto elettrico centrale termica	1,00
8	Costi specifici della sicurezza	1,44
9	Consegna dichiarazione conformità impianto di contabilizzazione	0,05
10	Consegna dichiarazione conformità impianto di riscaldamento	0,05
11	Consegna dichiarazione conformità impianto gas	0,05
12	Consegna dichiarazione conformità impianto elettrico	0,05
13	Constatata effettiva ultimazione di tutte le opere appaltate a forfait	0,02
<b>Totale €664.919,49.= (compresi oneri della sicurezza)</b>		<b>100,00</b>

**A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,5% da svincolare, nulla ostando, in sede di liquidazione del conto finale, dopo l'approvazione del collaudo provvisorio.**

#### **Art.17 - Pagamenti a saldo**

Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito certificato; qualora il direttore dei lavori si avvalsesse della facoltà prevista al comma 2 dell'art. 199 del D.P.R. 05.10.2010 n. 207, i 30 giorni decorrono dalla scadenza del termine assegnato all'impresa per il completamento delle lavorazioni.

Redatto il certificato di ultimazione, è accertata e predisposta l'ultima rata di saldo qualunque sia l'ammontare della somma.

Il conto finale dei lavori è sottoscritto dall'appaltatore e, per la Stazione Appaltante, dal direttore dei lavori entro 30 giorni dalla sua redazione ai sensi del comma 1.

La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all'art. 16 nulla ostando, è pagata entro 90 giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 141, comma 9, del D.Lgs. 163/2006, non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666, secondo comma del Codice Civile.

La garanzia fideiussoria di cui al comma precedente deve avere validità ed efficacia non inferiore a 26 (ventisei) mesi dalla data di emissione del certificato di collaudo e può essere prestata, a scelta dell'appaltatore, mediante adeguamento dell'importo garantito o altra estensione avente gli stessi effetti giuridici, della garanzia fideiussoria già depositata a titolo di cauzione definitiva al momento della sottoscrizione del contratto.

Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del Codice Civile l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

#### **Art.18 - Revisione dei prezzi**

I prezzi si intendono fissi ed invariabili. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 133 comma 2 del Decreto Legislativo 163/2006 non è ammesso procedere alla revisione dei prezzi e non si applica il comma 1 dell'art. 1664 codice civile, salvo quanto previsto dal comma 4 e seguenti del medesimo



articolo.

Qualora, per cause non imputabili all'appaltatore, la durata dei lavori si protragga fino a superare due anni dal loro inizio, al contratto si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta, aumentato di una percentuale, determinata con decreto ministeriale, da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale ed il tasso di inflazione programmato nell'anno precedente sia superiore al 2 per cento, all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione degli stessi.

#### **Art.19 - Cessione del contratto e cessione dei crediti**

E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

E' ammessa la cessione dei crediti ai sensi del combinato disposto dell'art. 117 del Decreto Legislativo 163/2006 e della Legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un Istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione Appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal responsabile del procedimento.

### **CAPO V - CAUZIONI E GARANZIE**

#### **Art.20 - Cauzione provvisoria**

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 75 del decreto legislativo 163/2006 è richiesta la cauzione provvisoria fissata nella misura del 2% dell'importo dei lavori a base d'asta, da prestare anche mediante fideiussione bancaria o assicurativa riportante l'impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia di cui al successivo articolo 21, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario. La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai non aggiudicatari la cauzione è restituita entro 30 giorni dall'aggiudicazione. La fideiussione bancaria o polizza assicurativa relativa alla cauzione provvisoria dovrà avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta e dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante. L'importo della garanzia è ridotto del 50% per i concorrenti in possesso dei requisiti di cui al comma 7 del suddetto art.75.

#### **Art.21 - Cauzione definitiva**

Ai sensi dell'art. 113 del decreto legislativo 163/2006, l'Appaltatore è tenuto a presentare in originale, prima della formale sottoscrizione del contratto, una garanzia fideiussoria pari al 10% dell'importo netto di appalto. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20% l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati d'avanzamento lavori o di analogo documento, in originale o copia autentica, attestanti il raggiungimento delle predette percentuali di lavoro eseguito. L'ammontare residuo, pari all'20% dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.

Essa può essere costituita mediante fideiussione bancaria, prestata da un istituto di credito abilitato, o mediante polizza assicurativa, rilasciata da compagnia di assicurazione regolarmente autorizzata; può inoltre essere prestata in valuta europea per contanti o in titoli del debito pubblico

o garantiti dallo Stato italiano, valutati al corso del giorno del deposito presso la Tesoreria della Stazione appaltante.

Nel caso in cui venga prestata mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria, la stessa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della Stazione appaltante, che aggiudicherà l'appalto al concorrente che segue in graduatoria.

La Stazione appaltante può avvalersi della cauzione definitiva, parzialmente o totalmente, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dal mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni stesse, nonché qualora ricorrano le fattispecie disciplinate dall'art. 123 commi 2 e 3 del regolamento generale.

La cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di inottemperanza la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore.

#### **Art.22 - Riduzione delle garanzie**

La garanzia definitiva potrà essere ridotta del 50% per i concorrenti in possesso dei requisiti di cui all'art.75 c.7 del D.Lgs. 163/2006.

In caso di associazione temporanea di concorrenti le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate qualora il possesso delle qualificazioni o delle dichiarazioni di cui sopra sia comprovato dall'Impresa capogruppo mandataria ed eventualmente da un numero di Imprese mandanti, qualora la somma dei requisiti tecnico-organizzativi complessivi sia almeno pari a quella necessaria per la qualificazione dell'Impresa singola.

#### **Art.23 - Polizze assicurative**

E' obbligo dell'appaltatore di stipulare polizza assicurativa "CAR Construction All Risks", come da condizioni riportate nel "Allegato A parte I" nel quale sono riportati anche gli importi relativi e la durata della stessa. La polizza ed i relativi costi sono a totale carico dell'appaltatore.

### **CAPO VI - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE**

#### **Art.24 - Variazione delle opere a forfait globale**

Sono ammesse solamente le varianti al progetto esecutivo predisposto dalla Stazione Appaltante derivanti dall'offerta avanzata dall'appaltatore in sede di gara d'appalto.

### **CAPO VII - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA**

#### **Art.25 - Norme di sicurezza generali**

I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.

L'appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.

L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni gli appositi piani per la riduzione del rumore in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

L'appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

#### **Art.26 - Sicurezza sul luogo di lavoro**

L'appaltatore è obbligato a fornire alla Stazione Appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.

L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

#### **Art.27 - Piani di sicurezza**

L'appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione Appaltante, ai sensi del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008.

L'appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento, nei seguenti casi:

a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;

b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.

L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore.

Qualora il coordinatore non si pronunci entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'appaltatore, nei casi di cui alla precedente lettera a), le proposte si intendono accolte.

Qualora il coordinatore non si sia pronunciato entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi nei casi di cui alla precedente lettera b), le proposte si intendono rigettate.

Nei casi di cui alla su riportata lettera a), l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.

Nei casi di cui alla su riportata lettera b), qualora l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'Impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.

#### **Art.28 - Piano operativo di sicurezza**

L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza

nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza comprende il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento, previsto dall'art.91, comma 1, lett. a) e dall'art. 100 del D.Lgs. n. 81/2008.

#### **Art.29 - Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza**

L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 15 del D.Lgs. n. 81/2008, con particolare riguardo alle circostanze ed agli adempimenti descritti negli artt. 95 e 96 del D.Lgs. n. 81/2008.

I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità alle direttive dell'Unione Europea 89/391/CEE e 92/57/CEE, alla relativa normativa nazionale di recepimento, ai regolamenti di attuazione e alla migliore letteratura tecnica in materia.

L'Impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore, l'iscrizione alla Camera di Commercio, Industria Artigianato e Agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le Imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle Imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di Imprese detto obbligo incombe all'Impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le Imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

Il piano di sicurezza e di coordinamento/sostitutivo ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

### **CAPO VIII - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO**

#### **Art.30 - Subappalto e cottimo**

Ai sensi dell'articolo 118 del Decreto Legislativo 163/2006, l'affidamento in subappalto dei lavori relativi alla categoria prevalente potrà essere autorizzato nella misura non superiore al 30% dell'importo della categoria stessa.

L'affidamento in subappalto è autorizzato al verificarsi delle seguenti condizioni:

1) che i concorrenti all'atto dell'offerta o l'affidatario, in caso di variante in corso d'opera, all'atto dell'affidamento, abbiano indicato i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o concedere in cottimo; l'omissione delle indicazioni significa che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;

2) che l'appaltatore provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'art. 2359 del C.C., con l'Impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di associazione temporanea, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti all'associazione, società o consorzio;

3) che l'appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante, ai sensi del punto 2, trasmette alla stessa Stazione Appaltante, la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di LL.PP., in relazione alla categoria e all'importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;

4) che non sussista, nei confronti del subappaltatore alcuno dei divieti previsti dall'art.10 della L.575/65, e successive modifiche e integrazioni; a tale scopo, qualora l'importo del contratto di subappalto sia superiore a **€ 150.000,00**, l'appaltatore deve produrre alla Stazione Appaltante la documentazione necessaria agli adempimenti di cui alla vigente legislazione in materia di prevenzione dei fenomeni mafiosi e lotta alla delinquenza organizzata, relativamente alle imprese subappaltatrici e cottimiste, con le modalità di cui al D.Lgs. 159/2011;

5) il subappalto e l'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore; l'autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l'affidamento del subappalto;

L'affidamento dei lavori in subappalto o in cottimo prevede i seguenti obblighi:

6) l'appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento;

7) nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell'indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell'importo dei medesimi;

8) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l'appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;

9) le imprese subappaltatrici, per tramite dell'appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed antinfortunistici.

Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.

Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a **€ 100.000** e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto.

I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto e pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori. Fanno eccezione al predetto divieto le forniture con posa in opera di impianti e di strutture speciali individuate dal regolamento; in tali casi il fornitore o il subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, può avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui al comma 4. E' fatto obbligo all'appaltatore di comunicare alla Stazione appaltante, per tutti i sub-contratti, il nome del sub-contrattante, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

---

### **Art.31 - Responsabilità in materia di subappalto**

L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione Appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza dell'esecuzione di lavori subappaltati.

Il direttore dei lavori e il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza di cui all'art. 92 del D.Lgs. n. 81/2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità del subappalto.

Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dall'art. 21 della Legge n. 646/82 così come modificata dalla Legge 28.06.1995, n. 246.

### **Art.32 - Pagamento dei subappaltatori**

La Stazione Appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l'appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione Appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.

## **CAPO IX - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO**

### **Art.33 - Controversie**

Quando sorgono contestazioni fra la Direzione dei Lavori e l'appaltatore, si procede alla risoluzione di esse in via amministrativa a norma del Regolamento di attuazione della Legge quadro in materia di LL.PP. approvato con D.P.R. 05.10.2010, n. 207 e ai sensi degli articoli 239 e seguenti del decreto legislativo 163/2006.

Le domande ed i reclami dell'appaltatore devono essere presentati ed iscritti, a pena di decadenza, nei documenti contabili nei modi e nei termini tassativamente stabiliti dal Regolamento sopracitato.

In ogni caso l'appaltatore non potrà rallentare o sospendere l'esecuzione delle opere.

Le controversie fra la Stazione Appaltante e l'appaltatore sia durante l'esecuzione, come al termine del contratto, quale che sia la loro natura tecnica, amministrativa o giuridica, nessuna esclusa, che non si sono potute definire in via amministrativa, saranno deferite alla Magistratura Ordinaria.

### **Art.34 - Osservanza dei contratti collettivi - disposizioni inerenti la manodopera**

L'appaltatore è tenuto alla esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia (comprese quelle che potessero essere emanate in corso di lavoro), ed all'adozione delle speciali norme di seguito riportate

a) Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti.

L'appaltatore si obbliga, altresì ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci.

I suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e

dimensione dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

**b)** Per quanto attiene la sicurezza ed igiene del lavoro, i lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro ed in ogni caso in condizione di permanente sicurezza ed igiene.

L'appaltatore, pertanto, deve osservare e far osservare ai propri dipendenti, nonché ad eventuali subappaltatori e terzi presenti in cantiere tutte le norme di cui sopra e prendere inoltre di propria iniziativa tutti quei provvedimenti che ritenga opportuno per garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro.

**c)** Controlli sulle posizioni assicurative delle imprese subappaltatrici:

L'Impresa Appaltatrice è l'unica responsabile del rispetto delle norme previdenziali di Legge e contrattuali nei confronti della Stazione Appaltante anche per quanto riguarda le maestranze delle imprese subappaltatrici, pertanto effettua nei confronti delle imprese subappaltatrici, tutti quei controlli necessari a verificare il rispetto delle norme di legge e contrattuali, in particolare provvederà a segnalare agli Enti Assicurativi e previdenziali, compresa la Cassa Edile per le opere di competenza, il nominativo delle imprese subappaltatrici al momento dell'avvenuta autorizzazione del subappalto e a richiedere ai suddetti Enti l'attestato di regolarità dei versamenti ad ultimazione dei lavori oggetto del subappalto.

Le Imprese sono tenute ad esporre in cantiere giornalmente l'elenco dei dipendenti presenti e delle aziende subappaltatrici che operano nel cantiere stesso, con l'indicazione della relativa autorizzazione e dei loro dipendenti operanti in cantiere.

Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l'appaltatore dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante.

**d)** I datori di lavoro sono tenuti al rispetto del D.Lgs. 276/2003 e s.m.i., in particolare si evidenziano gli artt. 29, 30 e 86 dello stesso.

**e)** In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dalla Stazione Appaltante o ad essa segnalata dalla Direzione Provinciale del Lavoro, sez. Ispezione del Lavoro, la Stazione Appaltante medesima comunicherà all'appaltatore, e se del caso, anche alla Direzione Provinciale suddetta, l'inadempienza accertata e procederà alla sospensione dei pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.

Il pagamento all'appaltatore delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dalla Direzione Provinciale del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l'appaltatore non può opporre eccezioni alla Stazione Appaltante né ha titolo a risarcimento di danni.

Ai sensi dell'art. 5 del Regolamento, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, l'appaltatore è invitato per iscritto dal responsabile del procedimento a provvedervi entro i successivi 15 giorni. Ove egli non provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Stazione Appaltante può pagare anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.

I pagamenti fatti dalla Stazione Appaltante sono provati dalla quietanze predisposte a cura del responsabile del procedimento e sottoscritti dall'interessato.

Nel caso di formale contestazione delle richieste da parte dell'appaltatore, il responsabile del procedimento provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione per i necessari accertamenti.

---

### **Art.35 - Risoluzione del contratto – Esecuzione d'ufficio dei lavori**

La Stazione appaltante ha la facoltà di risolvere il contratto d'appalto qualora si verifichino i presupposti e i reati indicati agli artt. 135 e 136 del D.Lgs. 163/2006 con le modalità ivi indicate nonché di quelle previste al successivo articolo 138 dello stesso D.Lgs.

Qualora l'esecuzione dei lavori ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del programma, il Direttore dei Lavori, dopo una formale ingiunzione data senza effetto, sarà in diritto di far eseguire tutte le opere, o parte soltanto delle medesime, d'ufficio, in economia o per cottimi, in danno dell'appaltatore.

### **CAPO X - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE**

#### **Art.36 - Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione**

Fino al rilascio del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, e comunque per un periodo non inferiore ad un anno dalla data di ultimazione dei lavori, sarà a carico dell'appaltatore la gratuita manutenzione dei lavori eseguiti.

Durante tale periodo l'appaltatore è obbligato, a sua cura e spese, a mantenere, riparare, rinnovare, occorrendo, le opere, la sistemazione a verde e gli impianti. Nel caso di mancato adempimento da parte dell'Impresa entro il termine di 72 ore per gli interventi urgenti, e 15 giorni come massimo, per quelli ordinari si provvederà d'ufficio, in danno dell'appaltatore.

#### **Art.37 - Termini per il collaudo e l'accertamento delle regole di esecuzione**

Il certificato di collaudo è emesso entro 6 mesi dall'ultimazione dei lavori e ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo entro due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. Qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione, questo deve essere emesso entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

Durante l'esecuzione dei lavori la Stazione Appaltante può effettuare operazioni di collaudo volte a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto nel contratto.

#### **Art.38 - Presa in consegna dell'opera**

L'Ente Appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l'ultimazione dei lavori.

Quando l'Ente Appaltante si avvalga di tale facoltà, che verrà comunicata all'Impresa Appaltatrice per mezzo di lettera raccomandata, l'Impresa stessa non potrà opporvisi per alcun motivo, ragione o causa, né potrà reclamare compensi di sorta.

L'appaltatore può però richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

La presa in possesso da parte dell'Ente Appaltante avverrà nel termine perentorio che sarà fissato dallo stesso per mezzo del Direttore dei Lavori o per mezzo di altra persona all'uopo delegata ed in presenza del legale rappresentante dell'Impresa Appaltatrice o di due testimoni in caso di sua assenza.

Qualora invece l'Ente appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'Impresa appaltatrice non potrà reclamare la consegna ed è altresì tenuta alla gratuita manutenzione fino al termine stabilito nel presente Capitolato.



---

## **CAPO XI - NORME FINALI**

### **Art.39 - Oneri ed obblighi diversi a carico dell'appaltatore – Responsabilità dell'appaltatore**

Oltre agli oneri di cui al Capitolato Generale d'appalto, al Regolamento Generale e al presente Capitolato Speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono.

1) I movimenti di terra ed ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, la recinzione del cantiere sarà realizzata così come previsto dal Piano della Sicurezza, nonché la pulizia e la manutenzione del cantiere, l'inghiaimento e la sistemazione delle sue strade in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette a tutti i lavori.

2) Il mantenimento e la conservazione del cantiere e di tutti i materiali in esso esistenti, nonché di tutte le cose della Stazione Appaltante e delle opere a verde che saranno consegnate all'appaltatore e quelle eseguite, estesi anche al periodo di sospensione dei lavori e fino a dodici mesi dalla data di esecuzione della sistemazione esterna.

3) La costruzione, entro il recinto del cantiere e nei luoghi che saranno designati dalla Direzione Lavori, e la manutenzione dei locali ad uso ufficio del personale di Direzione ed assistenza, arredati, illuminati riscaldati e provvisti di telefono e fax a seconda delle richieste della Direzione Lavori, e quelli previsti nel Piano della Sicurezza.

4) La esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le esperienze ed assaggi che verranno in ogni tempo ordinati dalla Direzione dei Lavori, sui materiali impiegati o da impiegarsi nella costruzione, in correlazione a quanto prescritto circa l'accettazione dei materiali stessi. Dei campioni potrà essere ordinata la conservazione nel competente ufficio direttivo munendoli di suggelli a firma del Direttore dei Lavori e dell'appaltatore nei modi più adatti a garantirne l'autenticità.

5) La predisposizione di tutte quelle misure ed opere provvisorie che consentono, rendono possibile e facilitano alla Direzione Lavori lo svolgimento dei compiti.

6) La guardiania e la sorveglianza, sia di giorno sia di notte, con il personale necessario, del cantiere e di tutti i materiali in esso esistenti, nonché delle piantagioni e di tutte le cose dell'Amministrazione.

Il personale addetto alla guardiania deve avere la qualifica di "guardia particolare giurata" prevista dall'art. 22 Legge n. 646/1982.

7) La responsabilità per ammanchi e danni di qualsiasi genere, fino al collaudo o alla consegna in uso anticipato, riguardanti le opere eseguite o in corso di esecuzione, i materiali, gli impianti e le attrezzature di qualsiasi genere, anche di proprietà dell'Amministrazione, esistenti nell'ambito del cantiere.

8) La esecuzione di ogni prova di carico che sia ordinata dalla Direzione dei Lavori su pali di fondazione, solai, balconi e qualsiasi altra struttura portante.

9) La fornitura e la manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro venisse particolarmente indicato dalle disposizioni legislative vigenti a scopo di sicurezza.

10) La fornitura e manutenzione di robusti e resistenti cartelli indicanti la denominazione della Stazione Appaltante, l'oggetto dell'appalto, l'Impresa Appaltatrice, l'oggetto ed il nominativo di eventuali subappaltatori e/o cottimisti, il nominativo del Responsabile della sicurezza e del suo assistente, e quanto altro sarà richiesto dal Direttore dei Lavori.

11) Il mantenimento, fino al collaudo provvisorio, della continuità degli scoli delle acque e del transito sulle vie o sentieri pubblici o privati adiacenti alle opere da eseguire.

**12)** Su richiesta dell'Amministrazione, l'anticipazione di oneri, tributi, ecc., per interventi necessari ed urgenti per la prosecuzione dei lavori.

**13)** Le spese relative all'uso di discariche autorizzate. Il rispetto delle normative vigenti per quanto attiene stoccaggio e discarica di materiali tossici e/o inquinanti.

**14)** L'affidamento della Direzione Tecnica del cantiere ad apposito personale di documentata e comprovata capacità ed esperienza, di gradimento della Direzione Lavori, fornito almeno di diploma tecnico, iscritto all'albo professionale o alle proprie stabili dipendenze, che dovrà dimostrare di avere conseguito l'abilitazione a coordinatore per la sicurezza in cantiere (in fase di progettazione ed esecuzione – ai sensi del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008).

Ogni più ampia responsabilità nel caso di infortuni, ricade pertanto sull'appaltatore, oltretutto sul Direttore Tecnico dell'Impresa, restandone pienamente sollevati l'Amministrazione appaltante e il Direttore dei Lavori.

L'appaltatore è obbligato, dietro richiesta del Direttore dei Lavori, a fornire il curriculum del Direttore Tecnico di Cantiere, prima dell'affidamento della Direzione stessa.

Compito del Direttore Tecnico di Cantiere dell'Impresa è genericamente quello di affiancare il Direttore dei Lavori, per tutta la durata delle opere, garantendo presenza continuativa in cantiere, in modo che le disposizioni impartite trovino pronta e rispondente attuazione. Il Direttore Tecnico di Cantiere dell'Impresa è tenuto alla più approfondita e scrupolosa conoscenza di tutti gli elementi che concorrono all'esecuzione del progetto.

Nel caso in cui l'Amministrazione appalti ad altre ditte categorie di lavori diverse, l'appaltatore si obbliga, nella persona del Direttore Tecnico di Cantiere, al coordinamento dei vari operatori ed a garantire l'esecuzione dell'opera complessiva a perfetta regola d'arte e nei tempi contrattuali stabiliti per ognuno degli appalti.

A riguardo si precisa che la progettazione e l'esecuzione di tutte le opere di cantiere, provvisoriale e comunque necessarie per dare compiute tutte le opere appaltate, sono di esclusiva competenza del Direttore Tecnico dell'Impresa che dovrà comunque tener conto delle prescrizioni contenute nel Piano della Sicurezza, e qualora le lavorazioni incidano sulle disposizioni dello stesso, dovrà darne comunicazione al Coordinatore per la Sicurezza in fase di realizzazione. L'Impresa si obbliga, su richiesta della Direzione Lavori, a sostituire il Direttore Tecnico di Cantiere, qualora siano riscontrate incapacità e/o gravi inadempienze.

**15)** L'individuazione di infrastrutture e condotte, sotterranee e non, da attraversare o spostare e le relative domande all'ente proprietario, anche in merito al disposto di cui all'art. 4 Legge n. 1/1978.

**16)** L'esecuzione dei tracciamenti necessari, la fornitura di manodopera e di strumenti occorrenti per misure e rettifiche; l'esecuzione, a discrezione della D.L., di rilievi riguardanti particolari decorativi.

**17)** La cernita, pulitura ed accatastamento dei materiali di proprietà dell'Amministrazione, che eventualmente provengono da lavori eseguiti nell'ambito dell'appalto e trasporto e scarico nei luoghi indicati dalla D.L., o trasporto a discarica.

**18)** L'allontanamento e l'immediata sostituzione del personale che, ad insindacabile giudizio del Direttore dei Lavori, manifesti gravi manchevolezze tecniche o disciplinari.

**19)** Le spese per canoni o diritti di brevetto di invenzione e di diritti d'autore, nel caso in cui i dispositivi messi in opera ne fossero gravati, (L. n. 633/1941 e R.D. n. 1127/1939).

**20)** Su richiesta della Direzione Lavori, l'obbligo di costruzione di modelli in materiale idoneo, anche in scala al vero, il loro collocamento in sito, nonché l'esecuzione di tutte le modifiche necessarie, il tutto a spese dell'appaltatore stesso, sino ad ottenerne l'approvazione, prima di procedere all'esecuzione della fornitura.

**21)** La comunicazione all'ufficio, da cui i lavori dipendono, entro i termini prefissi dallo stesso, di tutte le notizie relative all'impiego della mano d'opera.

**22)** La pulizia dei locali in costruzione e delle vie di transito del cantiere, col personale necessario, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte.

**23)** Lo sgombero completo del cantiere entro 30 (trenta) giorni dalla ultimazione dei lavori, compreso la rimozione dei materiali, cumuli di terra, riporti relativi a strade di servizio che sono state eseguite per l'uso del cantiere, ma non previste in progetto, e comunque quanto necessario al ripristino della situazione quo ante, ad eccezione di quanto occorrente per le operazioni di collaudo, da sgomberare subito dopo il collaudo stesso.

**24)** Il libero e sicuro accesso al cantiere ed il passaggio, nello stesso e sulle opere eseguite o in corso di costruzione, alle persone addette a qualunque altra Impresa alla quale siano stati affidati lavori non compresi nel presente appalto, ed alle persone che eseguono lavori per conto diretto della Stazione Appaltante, nonché, a richiesta della Direzione Lavori, l'uso parziale o totale, da parte di dette Imprese o persone, dei ponti di servizi, impalcature, costruzioni provvisorie, e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo occorrente alla esecuzione dei lavori che la Stazione Appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre Ditte, dalle quali, come dalla Stazione Appaltante, l'appaltatore non potrà pretendere compensi di sorta. Dette imprese saranno assoggettate ai medesimi oneri rispetto alla sicurezza previsti per i subappaltatori.

**25)** Il provvedere a sua cura e spese e sotto la sua completa responsabilità, al ricevimento in cantiere, allo scarico ed al trasporto nei luoghi di deposito, situati nell'interno del cantiere, od a piè d'opera, secondo le disposizioni della Direzione Lavori, nonché alla buona conservazione ed alla buona custodia dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e provvisti od eseguiti da altre Ditte per conto della Stazione Appaltante.

I danni che per cause dipendenti o per sua negligenza fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti dovranno essere riparati a carico esclusivo dell'appaltatore.

**26)** Le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture, le prestazioni tutte occorrenti per gli allacciamenti provvisori dei servizi di acqua, energia elettrica, gas, telefono e fognature necessari per il funzionamento del cantiere e per la esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze ed i consumi dipendenti dai predetti servizi. L'appaltatore ha l'obbligo di concedere, con il rimborso spese, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione Appaltante;

**27)** La consegna prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo del materiale usato per le pavimentazioni, i rivestimenti, le coperture, le avvolgibili, ecc. da precisare da parte della Direzione Lavori con opportuno ordine di servizio e che verrà liquidato con i prezzi di elenco.

**28)** L'idonea protezione dei marmi, delle pietre naturali ed artificiali sia in lastre che in blocchi, dei cementi armati a vista, delle pavimentazioni, degli infissi di qualsiasi specie, degli apparecchi igienico-sanitari, delle rubinetterie ed accessori, ecc. a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta del Direttore dei Lavori (ad esempio per misurazioni e verifiche) ed il loro ripristino. Nel caso di sospensione dei lavori, l'adozione di ogni provvedimento necessario per evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, franamenti di materie, ecc. restando a carico dell'appaltatore l'obbligo del risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma.

**29)** Il consentire l'uso anticipato dei locali che venissero richiesti dalla Direzione dei Lavori, senza che l'appaltatore abbia per ciò diritto a speciali compensi. Esso potrà, però richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, per essere garantito dai possibili danni che potessero derivare ad esse.

**30)** L'Impresa installatrice dovrà rilasciare al Committente idonea "Dichiarazione di Conformità" completa degli allegati richiesti relativi agli impianti di cui all'art.1 della Legge 5.3.1990 n.46 e dal relativo "Regolamento di attuazione" realizzati nel rispetto delle norme di cui agli artt.7 e 9 della suddetta legge, conformemente altresì alle indicazioni che verranno fornite dal Servizio Impianti della Stazione Appaltante.

**31)** L'Impresa è tenuta al rispetto di quanto previsto dal D.P.R. 05.10.2010 n. 207 art. 15

comma 4: "Al fine di poter effettuare la manutenzione e le eventuali modifiche dell'intervento nel suo ciclo di vita utile, gli elaborati del progetto sono aggiornati in conseguenza delle varianti o delle soluzioni esecutive che si siano rese necessarie, a cura dell'Appaltatore e con l'approvazione del Direttore dei Lavori, in modo da rendere disponibili tutte le informazioni sulle modalità di realizzazione dell'opera o del lavoro".

Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati è conglobato nei prezzi di elenco che sono serviti per la determinazione dell'importo forfetario.

**32)** E' facoltà della Stazione Appaltante richiedere all'Impresa aggiudicataria la documentazione relativa alla taratura e riferibilità metrologica degli strumenti di misura utilizzati.

#### **Art.40 - Imposte – Tasse – Spese contrattuali – Denunce**

Sono a carico dell'Appaltatore, senza diritto di rivalsa:

- 1) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti, con esclusione dei contributi di allacciamento definitivo alle società erogatrici di energia elettrica;
- 2) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori.

Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.

A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); tutti gli importi citati nel presente capitolato speciale d'appalto si intendono I.V.A. esclusa.

L'imposta di bollo di € 16,00 per ogni foglio, prevista dall'art. 2 della Tariffa, Parte I allegata al D.P.R. 642/1972, grava sin dall'origine sui documenti ritenuti dalla legge parti integranti del contratto di appalto, ovvero su quelli che comportano conseguenze per i rapporti contrattuali intercorrenti tra le parti.

Tali documenti possono pertanto essere identificati nei seguenti:

- capitolati di oneri, contenenti le condizioni negoziali dei contratti di un determinato genere o di un singolo contratto di appalto;
- capitolato generale;
- capitolato speciale;
- elenco dei prezzi unitari;
- cronoprogramma;
- processo verbale di consegna;
- verbale di sospensione e di ripresa dei lavori;
- certificato di ultimazione dei lavori;
- determinazione ed approvazione di nuovi prezzi non contemplati nel contratto;
- certificato di collaudo;
- certificato di regolare esecuzione.

L'imposta di bollo di € 1,00 per ogni foglio o esemplare, previsto dall'art. 28 della Tariffa, grava in caso d'uso sugli elaborati tecnici propri delle categorie di professionisti individuate all'art. 28

---

sopracitato.

- Tali elaborati possono essere:
- elaborati grafici progettuali;
- piani di sicurezza;
- disegni;
- computi metrici;
- relazioni tecniche;
- planimetrie.

L'imposta di bollo di € 16,00 per ogni esemplare dell'atto documento o altro iscritto e per ogni cento pagine o frazione di cento pagine del registro o del relativo estratto, prevista dall'art. 32 della Tariffa, grava in caso d'uso sugli elaborati che non hanno le caratteristiche dei documenti tecnici richieste per l'applicazione dell'art. 28 della Tariffa.

- Gli elaborati suddetti sono in genere, i seguenti:
- giornale dei lavori;
- libretto delle misure;
- lista settimanale;
- registro di contabilità;
- sommario del registro di contabilità;
- stato di avanzamento;
- certificato per il pagamento di rate;
- conto finale dei lavori e relativa relazione.

Si precisa che:

ai sensi dell'art. 2 del DPR 642/72 si ha il caso d'uso quando gli atti, i documenti e i registri sono presentati all'ufficio del registro per la registrazione;

ai sensi dell'art. 5 del predetto DPR:

- il foglio si intende composto da quattro facciate, la pagina da una facciata;
- per copia si intende la riproduzione parziale o totale di atti documenti e registri dichiarata conforme all'originale da colui che l'ha rilasciata;
- per le riproduzioni con mezzi meccanici, fotografici, chimici e simili il foglio si intende composto da quattro facciate sempre che queste siano unite o rilegate tra loro in modo da costituire un unico atto recante nell'ultima facciata la dichiarazione di conformità dell'originale.

---

# INDICE

<b>PARTE PRIMA</b>	<b>1</b>
<b>DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI</b>	<b>2</b>
CAPO I - NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO	2
Art.1 - Oggetto dell'appalto	2
Art.2 - Modo di appalto	2
Art.3 - Ammontare dell'appalto	2
Art.4 - Opere escluse dall'appalto	2
Art.5 - Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili	2
Art.6 - Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili	4
Art.7 - Osservanza di leggi, regolamenti, capitolati	4
CAPO II - DISCIPLINA CONTRATTUALE	4
Art.8 - Documenti che fanno parte del contratto	4
Art.9 - Rappresentante dell'appaltatore e domicilio	5
Art.10 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione	5
CAPO III - TERMINI PER L'ESECUZIONE	5
Art.11 - Consegna dei lavori	5
Art.12 - Tempo utile per l'ultimazione dei lavori – penale per il ritardo	5
Art.13 - Sospensioni e proroghe	6
Art.14 - Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma	6
Art.15 - Inderogabilità dei termini di esecuzione	6
CAPO IV - DISCIPLINA ECONOMICA	7
Art.16 - Pagamenti	7
Art.17 - Pagamenti a saldo	8
Art.18 - Revisione dei prezzi	8
Art.19 - Cessione del contratto e cessione dei crediti	9
CAPO V - CAUZIONI E GARANZIE	9
Art.20 - Cauzione provvisoria	9
Art.21 - Cauzione definitiva	9
Art.22 - Riduzione delle garanzie	10
Art.23 - Polizze assicurative	10
CAPO VI - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE	10
Art.24 - Variazione delle opere a forfait globale	10
CAPO VII - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA	10
Art.25 - Norme di sicurezza generali	10
Art.26 - Sicurezza sul luogo di lavoro	11
Art.27 - Piani di sicurezza	11
Art.28 - Piano operativo di sicurezza	11
Art.29 - Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza	12
CAPO VIII - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO	12
Art.30 - Subappalto e cottimo	12
Art.31 - Responsabilità in materia di subappalto	14
Art.32 - Pagamento dei subappaltatori	14
CAPO IX - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO	14
Art.33 - Controversie	14
Art.34 - Osservanza dei contratti collettivi - disposizioni inerenti la manodopera	14
Art.35 - Risoluzione del contratto – Esecuzione d'ufficio dei lavori	16
CAPO X - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE	16
Art.36 - Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione	16
Art.37 - Termini per il collaudo e l'accertamento delle regole di esecuzione	16

---

Art.38 - Presa in consegna dell'opera.....	16
CAPO XI - NORME FINALI .....	17
Art.39 - Oneri ed obblighi diversi a carico dell'appaltatore – Responsabilità dell'appaltatore	17
Art.40 - Imposte – Tasse – Spese contrattuali – Denunce .....	20

<b><u>INDICE.....</u></b>	<b><u>23</u></b>
---------------------------	------------------